

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Provincia di Chieti



Piazza Umberto I, n. 32 – 66010 Lama dei Peligni (CH)
Tel.:0872/ 91221/ 916176 Fax: 0872/ 916184 - Cod. Fisc. e P.I. 00124520693
www.comunelamadeipeligni.it E-mail: ufficiotecnico@comunelamadeipeligni.it
pec: comunelamadeipeligni@pec.it

Settore III – Tecnico, Assetto e Gestione del Territorio

Prot. n. _____ del 23.03.2020

Agli ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Chieti
oappc.chieti@archiworldpec.it
ordine.chieti@ingpec.eu

Al Collegio dei Geometri di Chieti
collegio.chieti@geopec.it

Al Collegio dei Periti di Chieti
collegio.chieti@pec.peritiagrari.it
collegiodichieti@pec.cnpi.it

Ai tecnici operanti sul territorio

Oggetto: DPCM 22 marzo 2020. **Sospensione CANTIERI EDILI non essenziali dal 23 marzo al 03 aprile 2020.**

Con la presente, con riferimento a quanto in oggetto, ritengo quanto mai utile e doveroso portare alla Vostra attenzione le **misure** previste dal **DPCM del 22 marzo 2020, n. 18**, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", **pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 22/03/2020**, con il quale il Governo ha deciso di **arrestare una serie di attività economiche «non necessarie», con valenza da oggi 23 marzo e fino al 03 aprile 2020, salvo diverse future disposizioni.**

Dette misure hanno effetti diretti sui CANTIERI EDILI, soprattutto su quelli dei PRIVATI.

Per individuare le singole attività che potranno proseguire è stato scelto il criterio della **classificazione Ateco**, che, per quanto riguarda l'edilizia e le costruzioni prevede tre grandi gruppi: costruzione di edifici (codice 41), edilizia civile (codice 42) e lavori specializzati (43), con relative specifiche attività per ciascuno dei tre macro gruppi.

In base al Dpcm 22/03/2020, **le sole attività che potranno proseguire in campo edilizio sono:**

- **Codice 42 Ingegneria civile;**
- **Codice 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione.**

Più in dettaglio, il **Codice 42** (Ingegneria civile) include la stragrande maggioranza dei **lavori pubblici** distinti nelle tre sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1), della Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e della Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9) e, quindi, in buona sostanza, trattasi di **opere pubbliche o di pubblica utilità**.

Per quanto riguarda, invece, le attività indicate con il **Codice 43.2** (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie Installazione di impianti elettrici (43.21), Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (43.22) e Altri lavori di costruzione e installazione (43.29). Trattasi, in buona sostanza, di **interventi di manutenzione degli impianti**.

Restano **escluse dall'elenco** e, quindi, valutate come **attività economiche «non necessarie»**, tutte quelle attività nel campo delle costruzioni riferite agli altri codici ATECO.

Nel dettaglio, **sono sospese (con stop da oggi 23 marzo e fino al 03 aprile 2020) le seguenti attività:**

- **Codice 41 Costruzione di edifici**, ed in particolare le attività di Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali (41.20);
- **Codice 43 Lavori di costruzione specializzati** (ad esclusione di quelli 43.2 consentiti) e, a titolo esplicativo:
 - o **Codice 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile;**
 - o **Codice 43.3 Completamento e finitura di edifici;**
 - o **Codice 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione.**

Appare quindi molto chiaro che, sulla scorta del DPCM del 22 marzo 2020, al fine di contrastare la diffusione della pandemia Covid19, **in tutta Italia sono stati SOSPESI TUTTI I CANTIERI EDILI, SPECIE QUELLI AFFERENTI ALL'EDILIZIA PRIVATA**, con la sola esclusione di quelli di cui ai Codici Ateco 42 (opere di ingegneria civile per costruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità quali strade, ferrovie ed opere di ingegneria civile) e 43.2 (installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione), intendendo quindi di voler consentire **la continuazione solo in caso di opere di pubbliche e di pubblica utilità nel campo dell'ingegneria civile e delle opere di manutenzione degli impianti di edifici**.

Certo dell'applicazione rigorosa dei succitati obblighi normativi, specie da parte dei tecnici impegnati nella direzione dei lavori dei cantieri edili, che impone, in capo a questi ultimi, l'emissione di apposito idoneo **verbale di sospensione immediata e fino al 03 aprile 2020 degli interventi che non siano tra quelli valutati come essenziali dal DPCM.**

Fiducioso della Vostra collaborazione e comprensione, Vi saluto cordialmente.

#andràtuttobene



Il Responsabile del Settore
(Arch. Adalgisa Vinciguerra)